

Circolare dell'Ordine di Ancona del 13/04/1999 n. 12

Oggetto: Circolare del Ministero del Lavoro del 21 gennaio 1999 su "Art. 30 e segg. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Circolari in materia di istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche a corredo delle istanze di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi - Precisazioni e chiarimenti"

Si trasmette la circolare di cui all'oggetto, inviata dal Ministero del Lavoro a vari Enti pubblici e privati, pervenutaci dal Consiglio Nazionale Ingegneri con nota n. 278 del 26/03/1999.

"In relazione all'evoluzione tecnologica sono stati emanati una serie di documenti volti a fornire istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche al fine di conseguire l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi prevista dall'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164, in particolare:

- *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 85 del 09/11/78 - Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici fissi;*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 80 del 07/07/86 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di attrezzature per il getto di conglomerato in calcestruzzo con tecnologia a tunnel e pannelli per getti e relativi orizzontamenti;*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 44 del 15.05.90 - Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati;*
- *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 132 del 24.10.91- Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati.*

Per fornire agli utilizzatori dei ponteggi la completa conoscenza delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti di che trattasi, nelle richieste di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi debbono essere indicate, anche nell'allegato 1 alla relazione tecnica, le seguenti caratteristiche relative agli elementi costitutivi dei ponteggi:

- *dimensioni e relative tolleranze,*
- *pesi nominali e relative tolleranze,*
- *tipi di materiali e relative caratteristiche meccaniche,*
- *caratteristiche geometriche delle saldature.*

Inoltre, i "laboratori ufficiali", ossia quelli pubblici o privati individuati dalle circolari sopraindicate, nei certificati di prova, sia sugli elementi e sui sistemi strutturali che sugli elementi di ponteggio non specificati nelle suddette circolari, sono tenuti a certificare, pena l'inammissibilità dei certificati stessi, anche quanto precisato nei seguenti punti:

- *la corrispondenza generale tra disegni degli elementi forniti dal fabbricante del ponteggio e saggi provati,*
- *il rispetto delle dimensioni e delle tolleranze sulle dimensioni longitudinali,*
- *il rispetto delle dimensioni delle sezioni e degli spessori degli elementi strutturali principali (tubi e altri profilati fondamentali, lamiere di impalcati, di fermapiedi, di piastre di base, ecc),*
- *l'indicazione delle caratteristiche meccaniche risultanti dagli accertamenti, a campione, effettuati sulla congruità tra saggi e specificazioni contenute nei disegni allegati ai certificati.*

Si ricorda, che per gli elementi di ponteggio non specificati nelle circolari citate, le prove devono essere effettuate in relazione alle reali condizioni di impiego.

Nel caso in cui il "laboratorio ufficiale" abbia effettuato una serie di prove - su elementi e/o sistemi strutturali di ponteggio - è consentito che gli accertamenti delle caratteristiche dimensionali e meccaniche dei saggi provati vengano condotti - eventualmente anche da altri "laboratori ufficiali" - su campioni prelevati a caso dallo stesso "laboratorio ufficiale" dal lotto di elementi sottoposti al complesso delle prove. In tale ipotesi è ammesso riferirsi, in ogni certificato relativo a ciascuna delle prove eseguite, alla certificazione relativa ai predetti campioni.

IL DIRETTORE GENERALE"